

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 292 - 23663/2015**

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VIDRACCO – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 19 DEL 02/07/2015) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

**IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Premesso** che per il Comune di Vidracco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19 maggio 1997, successivamente modificato dalla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. e di aggiornamento informatizzato della documentazione di Piano, approvata ai sensi della L.R. 1/2007 con D.C.C. n. 5 del 21 marzo 2012;
- ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/1999, n. 28 del 30/09/2005, n. 14 del 23/04/2009, n. 39 del 02/08/2009 e n. 7 del 23/02/2010 cinque Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 02/07/2015 il progetto preliminare di una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 17/07/2015 (pervenuto il 21/07/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;  
*(pratica n. VP/020/2015);*

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 353 abitanti nel 1971, 346 abitanti nel 1981, 417 abitanti nel 1991, 524 abitanti nel 2001 e 500 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento del 29,4%;
- superficie territoriale di circa 297 ettari, dei quali circa 3 ettari di collina e 294 ettari di montagna; 11 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 143 ettari pendenze comprese tra il 5 ed il 25% e 143 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 187,5 ettari, (circa 63 % dell'intero territorio comunale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 25 denominato "Val Chiusella" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle

*attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";*

- il PTC2 non lo individua quale Ambito di diffusione urbana (Art. 21 e 22 N.d.A.);
- appartiene alla Zona Omogenea 9 "Epolediese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- successivamente al riordino delle Comunità Montane, fa parte della "Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana";
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 61 di Issiglio;
- è interessato dal corso del Torrente Chiusella;
- una porzione del territorio comunale è interessata dall'Area Protetta Provinciale Istituita EUAP0757 e dal SIC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives";

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 02/07/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone propone la correzione di errori materiali, specificazioni ed integrazioni normative. Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- l'individuazione cartografica dell'area "Templi dell'Umanità", all'interno delle "Aree Agricole";
- l'aggiunta del comma "prescrizioni particolari aree dei "Templi dell'Umanità" " al termine dell'art. 55 delle N.t.A. "Aree Agricole", con lo scopo di normare alcuni interventi volti alla messa in sicurezza di edifici ed impianti presenti nel sottosuolo, al fine di incentivare la continuità delle attività svolte, che hanno forti ricadute economiche e sociali sul territorio. Si consente, inoltre, la realizzazione di un massimo di 20 posti auto (all'aperto ed in interrato) che andranno a costituire anche importanti ed estremamente necessari spazi di manovra per le inversioni di marcia dei mezzi di soccorso dei V.V.F., sanitari, di P.S., ecc, oltrechè facilitare l'accesso alle strutture dei "Templi dell'Umanità" ai portatori di handicap costretti all'uso di mezzi propri di trasporto o mezzi specifici. La struttura è attualmente raggiungibile tramite un servizio di "navette", in servizio dal centro abitato, ove sono disponibili 150 posti auto;

**dato atto** che:

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante **non** contiene "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" e **non** contiene "il

*prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;*

**rilevato** che la D.C.C. n. 19 del 02/07/2015 di adozione della Variante "*contempla, nei diversi elaborati, anche la parte relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.*" e i documenti adottati riportano la dicitura "*Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS*", parrebbe desumere che i contenuti della Variante non siano stati sottoposti, preliminarmente all'adozione della Variante stessa, alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R.56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

**appurato** che il Comune di Vidracco ha istituito con D.G.C. n. 27 del 01/07/2015 il proprio Organo Tecnico comunale in materia di V.A.S.;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al*

*rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";*

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;**

**constatato** che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/09/2015;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 28/07/2015;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. **che**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Vidracco, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 02/07/2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Vidracco per i successivi provvedimenti di sua competenza;
3. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.08.2015.....

Il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero Fassino)